

FEDERGRAF

Federazione delle Associazioni dei Grafologi Giudiziari
A.GRA.GI – A.G.L. – C.I.G.ME. – I.G.F. – I.S.G.



C I G M E



ATTO COSTITUTIVO DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI GrafoLOGI GIUDIZIARI

Tra le indicate associazioni

1. A.GRA.GI. - Associazione Grafologi Giudiziari, con sede in Napoli alla piazza Giuseppe Garibaldi n.39, C.F.94205410635 in persona del presidente pro tempore Avv. Prof. Gennaro Mazza residente in Napoli alla piazza Giuseppe Garibaldi n.39 C.F. MZZGNR61M14F839T;
2. A.G.L. - Associazione dei Grafologi Libero Professionisti con sede in Prato alla via della Chiesa di Grignano n.28/b C.F: 01784700971 in persona del presidente pro tempore dr. Angelo Vigliotti residente in Prato alla via Catalani n.10, C.F:VGLNGL48D24C558D;
3. C.I.G.ME. - Centro Internazionale di Grafologia Medica con sede in Roma alla via dei Sulpici n.73 in persona del presidente pro tempore dott.Vincenzo Tarantino, residente in Roma alla via del Sulpici n.73 C.F.TRNVCN44T05L049L;
4. I.G.F. - Istituto di Grafologia Forense con sede in Mesagne (BR) alla via Antonio Gramsci n.13 in persona del presidente pro tempore dott. Giuseppe Giordano residente in Mesagne (BR) alla via Tarvisio n.2 C.F.GRDGPP45L01F152S;
5. I.S.G. - Istituto Superiore di Grafologia con sede in Roma alla via Gaspare Pacchiarotti n. 104 - 106 C.F. 96158640589 in persona del presidente pro tempore prof. Alberto Bravo residente in Latina alla via Isonzo n. 92, C.F

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Tra essi sottoscritti è costituita la Federazione delle Associazioni dei Grafologi Giudiziari con sede legale in Napoli alla piazza Giuseppe Garibaldi n.39.

La Federazione è un organismo con durata illimitata che rappresenta e tutela gli interessi professionali dei grafologi giudiziari ed è regolamentata dallo statuto che viene allegato al presente atto sub lettera A) formando parte integrante del presente atto.

Specificamente, la Federazione ha come scopi:

- a. promuovere l'unione e la collaborazione tra le varie Associazioni e le Scuole di formazione degli Esperti in grafologia giudiziaria esistenti in Italia ed all'estero, finalizzata alla determinazione di una linea operativa comune che si basi su presupposti scientifico culturali tra esse condivisi;
- b. promuovere, rappresentare, tutelare gli interessi professionali degli appartenenti alla categoria dei grafologi giudiziari;
- c. promuovere l'attività di ricerca e la sua validazione a livello scientifico nonché lo aggiornamento tecnico-professionale con conferenze, convegni, seminari, pubblicazioni periodiche e con tutti i mezzi idonei per il costante miglioramento culturale;
- d. accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni professionali degli operatori del settore;
- e. favorire e coordinare tutte le iniziative di studio e di ricerca che interessino la categoria degli Esperti in grafologia giudiziaria in campo scientifico, culturale, professionale, legislativo ed in qualsiasi altro campo qui non espressamente menzionato;
- f. esercitare la rappresentanza delle varie Associazioni e dei singoli soci iscritti in tutte quelle sedi pubbliche e private per promuovere, migliorare e tutelare gli interessi degli associati;
- g. designare, attraverso gli organi sociali previsti dal presente statuto, propri rappresentanti nelle commissioni esaminatrici della C.C.I.A.A., per le iscrizioni nei ruoli dei consulenti e periti esperti in scrittura;
- h. tutelare e vigilare per l'applicazione delle norme vigenti per l'esercizio della professione di perito e consulente tecnico in materia di scrittura.

Articolo 2

Ai sensi dell'art.15 dello Statuto a comporre il Consiglio Direttivo per il primo biennio vengono nominati i signori: 1) Bravo Alberto, 2) Frontini Sergio, 3) Giordano Giuseppe, 4) Mazza Gennaro, 5) Tarantino Vincenzo, 6) Vigliotti Angelo.

Il Consiglio Direttivo riunitosi seduta stante nomina:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a) Tarantino Vincenzo..... | Presidente |
| b) Bravo Alberto..... | Vice Presidente |
| c) Mazza Gennaro..... | Segretario |

d) Tarantino Vincenzo.....	Tesoriere
e) Vigliotti Angelo.....	Membro supplente

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Collegio dei Sindaci revisori, la cui presidenza istituzionalmente è affidata al presidente del Consiglio Direttivo, per il primo triennio si delibera di soprassedere alla sua costituzione riservando, per gli anni futuri la sua nomina secondo il seguente schema di composizione:

- a. membro da nominare;
- b. membro da nominare;
- c. membro supplente da nominare;
- d. membro supplente da nominare.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto a comporre il Collegio dei Probiviri, la cui presidenza istituzionalmente è affidata al presidente del Consiglio Direttivo, per il primo triennio vengono nominati:

- a. TRONCONE PASQUALE;
- b. CAIAZZO VINCENZO;
- c. VIGLIOTTI ANGELO;
- d. PICCOLO GIUSEPPE, (membro supplente).

Articolo 5

Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto gli associati si riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Napoli, maggio 2009

- 1) A.GRA.GI. Associazione Grafologi Giudiziari con sede in Napoli alla piazza Giuseppe Garibaldi n.39, C.F.94205410635 in persona del presidente pro tempore avv. prof. Gennaro Mazza

FIRMATO

- 2) A.G.L. Associazione dei Grafologi Libero Professionisti con sede in Prato alla via della Chiesa di Grignano n.28/b C.F: 01784700971 in persona del presidente pro tempore dr. Angelo Vigliotti

FIRMATO

- 3) C.I.G.ME. Centro Internazionale di Grafologia Medica con sede in Roma alla via dei Sulpici n.73 in persona del presidente pro tempore dott.Vincenzo Tarantino

FIRMATO

- 4) I.G.F. Istituto di Grafologia Forense con sede in Mesagne (BR) alla via Antonio Gramsci n.13 in persona del presidente pro tempore dott. Giuseppe Giordano

FIRMATO

- 5) I.S.G., Istituto Superiore di Grafologia con sede in Roma alla via Gaspare Pacchiarotti n. 104 - 106 C.F. 96158640589 in persona del presidente pro tempore prof. Alberto Bravo

FIRMATO

ALLEGATO "A"

STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI GRAFOLOGI GIUDIZIARI

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

- **Art. 1** - E' costituita la Federazione delle Associazioni dei Grafologi Giudiziari Federazione sede legale in Napoli alla piazza G.Garibaldi n.39.

- **Art. 2** – La Federazione è un organismo con durata illimitata che rappresenta e tutela gli interessi professionali delle varie associazioni e dei singoli periti e Consulenti tecnici specializzati in grafologia giudiziaria e che svolgono la propria attività professionale Federazione particolare e/o specifica competenza in tutti i settori della grafologia giudiziaria.

TITOLO II

SCOPI

- **Art. 3** – La Federazione, che non persegue finalità di lucro, ha come scopi:

- a) promuovere l'unione e la collaborazione tra le varie Associazioni e le Scuole di formazione degli Esperti in grafologia giudiziaria esistenti in Italia ed all'estero, finalizzata alla determinazione di una linea operativa comune che si basi su presupposti scientifico culturali tra esse condivisi;
- b) promuovere, rappresentare, tutelare gli interessi professionali dei grafologi giudiziari;
- c) promuovere l'attività di ricerca e la sua validazione a livello scientifico nonché lo aggiornamento tecnico-professionale con conferenze, convegni, seminari, pubblicazioni periodiche e con tutti i mezzi idonei per il costante miglioramento culturale;
- d) accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni professionali degli operatori del settore;
- e) favorire e coordinare tutte le iniziative di studio e di ricerca che interessino la categoria degli Esperti in grafologia giudiziaria in campo scientifico, culturale, professionale, legislativo ed in qualsiasi altro campo qui non espressamente menzionato;
- f) esercitare la rappresentanza delle varie Associazioni e dei singoli soci iscritti in tutte quelle sedi pubbliche e private per promuovere, migliorare e tutelare gli interessi degli associati;
- g) designare, attraverso gli organi sociali previsti dal presente statuto, propri rappresentanti nelle

commissioni esaminatrici della C.C.I.A.A., per le iscrizioni nei ruoli dei consulenti e periti esperti in scrittura;
- h) tutelare e vigilare per l'applicazione delle norme vigenti per l'esercizio della professione di perito e consulente tecnico in materia di scrittura.

- **Art. 4** – La Federazione può istituire, sia presso la propria sede principale di Napoli sia in ogni sua sede periferica e locale e sia in ogni altra sede scientificamente idonea, centri e/o istituti per la ricerca scientifica, per la promozione della formazione e dell'aggiornamento dei periti e consulenti tecnici.

TITOLO III SOCI

- **Art. 5** - Possono appartenere alla Federazione:

- a) tutte le Associazioni che dimostrino il proprio impegno verso la categoria dei Grafologi;
- b) tutti coloro che dimostrino la loro qualità di periti e consulenti tecnici in materia di scrittura attraverso la loro iscrizione nei ruoli delle camere di commercio e negli elenchi presso i tribunali;
- c) tutti coloro che, anche non grafologi giudiziari, con il proprio contributo culturale e/o scientifico contribuiscano all'attività di ricerca e di formazione del grafologo giudiziario;
- d) tutti i soci nominati ad honorem dall'assemblea dei soci e/o dal consiglio direttivo in virtù di meriti scientifici o per cariche istituzionali ricoperte.

I soci, presa visione dello statuto e dell'atto costitutivo della Federazione, ne accettano integralmente gli scopi in essi contemplati e fanno domanda di ammissione all'assemblea dei soci, ottenendo parere favorevole dalla stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11.

- **Art. 6** - Ogni socio ordinario versa una quota di adesione annua stabilita dalla assemblea dei soci. L'obbligo del pagamento delle quote sociali e di iscrizione decorre dall'inizio dell'anno solare in corso alla data di ammissione e dura fino alla scadenza dell'anno stesso.

Il socio nominato ad honorem non è assoggettato al pagamento della quota sociale annuale.

- **Art. 7** - La qualità di socio si perde:

- a) - 1) per recesso; - 2) per decadenza; - 3) per esclusione;
- b) per cessazione dell'attività della Federazione o del singolo socio.

Il recesso è consentito nell'ipotesi di modifiche allo statuto cui il socio non abbia dato il proprio assenso. Nel caso di modifiche allo statuto, il diritto di recesso può essere esercitato decorsi tre mesi dalla relativa deliberazione.

La decadenza viene dichiarata dal consiglio direttivo nei confronti dei soci morosi che non abbiano provveduto al pagamento della quota dovuta entro tre mesi successivi alla richiesta del consiglio stesso. L'esclusione viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del collegio dei probiviri, nei confronti di coloro che si comportino in maniera incompatibile con gli scopi e la natura della Federazione, secondo quanto previsto nel presente statuto.

In nessun caso il socio avrà diritto al rimborso di quanto versato alla Federazione a qualsiasi titolo.

- **Art. 8** - Il socio receduto o escluso risponde alla Federazione di tutte le obbligazioni assunte e non soddisfatte.

- **Art. 9** - Il socio in regola con il pagamento delle quote ha diritto di partecipare a tutte le attività della Federazione nonché di ricevere i notiziari, i periodici e tutte le altre eventuali pubblicazioni edite dalla Federazione.

TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE

- **Art. 10** - Sono organi della Federazione, ciascuno con i poteri conferiti dal presente statuto:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei sindaci revisori;
- d) il collegio dei probiviri;
- e) il comitato scientifico.

Ciascun membro degli organi della Federazione riveste la propria carica ed esercita le funzioni di propria competenza a titolo gratuito salvo eventuale rimborso spese.

CAPO I

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- **Art. 11** - L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante della Federazione.

Essa è costituita da tutti i soci, che eleggono il presidente.

Ad essa spetta:

- a) dibattere e deliberare sulle linee programmatiche da adottare per favorire lo sviluppo e l'attività della Federazione, dibattere ed approvare le linee programmatiche della Federazione nonché le iniziative di qualunque natura proposte in osservanza ed applicazione dei fini statutari della Federazione;
- b) deliberare l'ammissione dei nuovi soci o la loro esclusione;
- c) deliberare le modifiche allo statuto;
- d) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione che saranno sempre consultabili presso la sede dell'associazione e/o presso altro luogo idoneamente designato dal consiglio direttivo.

- **Art. 12** - L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sulla materia prevista dall'art. 11 e per nominare, alle scadenze statutarie ed a seguito di elezioni, gli organi sociali.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando il presidente ravvisi la necessità di provvedere allo scioglimento e alla liquidazione della Federazione, oppure quando ne faccia richiesta:

- a) il consiglio direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- b) il consiglio dei sindaci revisori a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- c) il collegio dei probiviri a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- d) il comitato scientifico a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- e) almeno 1/5 dei soci in regola con il pagamento delle quote.

I verbali delle sedute vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

- **Art. 13** - L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, da diramare con lettera raccomandata, fax, e.mail, via internet, affissione nella sede legale e nelle sedi secondarie o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fare ricevere la comunicazione, deve contenere tutti i punti all'ordine del giorno con l'indicazione del luogo, giorno ed ora, in cui si terrà l'assemblea.

Deve, altresì, contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seconda convocazione, nel caso in cui la prima convocazione vada deserta o non venga raggiunto il quorum costitutivo previsto nell'articolo successivo.

In caso di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Federazione, tale articolo è derogato dall'art.50.

- **Art. 14** - Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può essere rappresentato con delega da un altro socio.

Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun socio.

L'assemblea è presieduta da un presidente eletto dall'assemblea all'inizio dei lavori.

Lo stesso nominerà il segretario verbalizzante.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti soci con diritto di voto che rappresentino almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione almeno 1/10.

Le delibere dell'assemblea vengono validamente adottate a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Le delibere inerenti ordini del giorno aventi argomenti di particolare rilevanza per la attività associativa, quali le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione, la creazione di partneraggi associativi, l'adesione ad altre federazioni od associazioni nazionali od internazionali hanno necessità per la loro approvazione di maggioranze qualificate e, pertanto, sono adottate, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 degli iscritti con diritto di voto.

L'espressione del voto è palese e verrà realizzata per appello nominale.

E' ammessa, altresì la possibilità di espressione di voto anche preventivamente alla apertura della assemblea, mediante comunicazione via fax, elettronica, (e.mail...), e/o via internet.

Sono ammesse tutte le forme possibili di partecipazione assembleare disponibili attraverso i quali il socio può esprimere la propria volontà e partecipazione alle decisioni associative e votare, anche preventivamente all'apertura dell'assemblea dei soci o durante la medesima, con l'utilizzo della tecnologia a disposizione.

Il socio può partecipare alla vita associativa ed alle assemblee anche mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, via filo, con mezzi elettronici, via internet, in videoconferenza e senza esclusione e/o limitazione alcuna con qualsivoglia mezzo o strumento idoneo ad esprimere la propria volontà propositiva e/o deliberativa.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- **Art. 15** - Il consiglio direttivo eletto dai soci è composto da cinque membri, di cui quattro effettivi ed uno supplente, rieleggibili, e dura in carica tre anni.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il consiglio direttivo nel proprio seno nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Per motivi istituzionali e di rappresentanza della Federazione, il presidente sarà anche il presidente del Collegio dei sindaci, presidente del Collegio dei Probiviri e presidente del Comitato scientifico.

All'uopo il presidente può delegare anche il vice presidente, altro membro del consiglio direttivo o, eccezionalmente, un socio.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente o a richiesta di almeno i 1/3 dei suoi componenti o del collegio dei sindaci revisori o del collegio dei probiviri o del comitato scientifico.

L'avviso di convocazione, da comunicare agli aventi diritto con lettera raccomandata o fax o e.mail, o affissione nella sede sociale o Federazione qualsiasi altro mezzo idoneo a fare ricevere la comunicazione, deve contenere tutti i punti all'ordine del giorno con l'indicazione del luogo, giorno ed ora, e deve essere inviato agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data della riunione, ed in caso di urgenza con qualsiasi modalità almeno tre giorni prima.

In carenza delle formalità di rito, il consiglio è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi membri in proprio e/o rappresentati per delega.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno 3 dei suoi membri, e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario.

- **Art. 16** – Nella rappresentanza della Federazione, i compiti del consiglio direttivo sono:

- a) curare l'applicazione delle delibere dell'assemblea dei soci;
- b) amministrare il patrimonio dell'associazione e redigere i bilanci preventivi entro il 31 ottobre di ogni anno ed i consuntivi entro il 30 aprile, ponendoli a disposizione del collegio dei sindaci revisori;
- c) deliberare l'esclusione dei soci;
- d) designare i rappresentanti della Federazione in commissioni, enti, organismi ed altre istituzioni di carattere locale;
- e) deliberare ed organizzare qualsiasi attività per il raggiungimento delle finalità statutarie, purché non in contrasto con le direttive dell'assemblea e con le disposizioni di legge vigenti;
- f) assumere tutte le delibere che siano consigliate da motivi di urgenza, salvo la ratifica dell'assemblea dei soci;
- g) deliberare sugli acquisti e sulle vendite di beni mobili ed immobili da sottoporre all'esame dell'assemblea.

- **Art. 17** - Il presidente del consiglio direttivo è il rappresentante legale della Federazione ed ha i seguenti poteri istituzionali:

- a) di rappresentanza in ogni sede istituzionale e/o scientifica della Federazione;
- b) potere di firma in nome e per conto della Federazione;
- c) presidenza del Collegio dei Sindaci;
- d) presidenza del Collegio dei Probiviri;
- e) presidenza del Comitato Scientifico;
- f) tutte le funzioni che gli siano demandate oltre che dal presente statuto anche dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica due anni ed è, come tutti i membri del consiglio direttivo già eletti, rinnovabile nella sua carica senza limitazione alcuna.

La funzione vicaria di delegato alle relazioni esterne e di rappresentanza legale è affidata anche al vicepresidente.

In casi di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari, salvo chiederne ratifica del consiglio direttivo.

- **Art. 18** - Il segretario è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Federazione ed unitamente al presidente, li sottoscrive.

Inoltre, custodisce tutti gli atti delle operazioni elettorali della Federazione che, in uno a qualsiasi altro atto della Federazione, devono essere custoditi per almeno tre anni.

- **Art. 19** - Il tesoriere è responsabile di tutti gli atti economici compiuti dall'associazione ed unitamente al presidente li sottoscrive.

- **Art. 20** - I membri del consiglio direttivo che non intervengono per tre volte consecutive alla riunione del consiglio, anche se giustificati, decadono dalla carica.

- **Art. 21** - In sostituzione del membro del consiglio che è venuto a mancare entro l'anno per qualsiasi motivo, subentrano i membri supplenti o, in mancanza, il primo non eletto.

Questi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti il consiglio, il presidente deve, entro 90 giorni, convocare l'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio direttivo.

Nelle more, il presidente rimarrà in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo consiglio.

CAPO III

IL COLLEGIO DEI SINDACI

- **Art. 22** - Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci, ed ha ex art.17 dello statuto, come suo presidente il presidente del consiglio direttivo o, in caso di conflitto d'interessi il suo vicepresidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri, che non possono ricoprire cariche in altre associazioni similari, sono rieleggibili.

I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo ed a quelle dell'assemblea dei soci.

Essi svolgono le funzioni previste dagli artt. 2397 e ss. c.c..

Possono aspirare alla carica tutti gli iscritti in regola Federazione il pagamento delle quote sociali che non rivestono altre cariche in associazioni aventi ad oggetto scopi similari.

CAPO IV

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- **Art. 23** - L'organo competente alla comminazione dei provvedimenti disciplinari è il collegio dei probiviri. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci anche tra i non iscritti all'associazione purché aventi cariche rilevanti per gli scopi dell'associazione stessa ed ha, ex art.17 dello statuto, come suo presidente il presidente del consiglio direttivo o, in caso di conflitto d'interessi il suo vicepresidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

La carica di proboviro è incompatibile con quella di sindaco revisore e di membro del consiglio direttivo tranne che per il suo presidente e/o il vicepresidente.

Per la sostituzione dei membri o dell'intero collegio si applica l'articolo 21 del presente statuto.

Per la validità costitutiva e deliberante si applica l'articolo 15.

Per le assenze dai lavori di istituto si applica l'articolo 20.

- **Art. 24** - Il collegio dei probiviri decide in prima istanza sulle controversie che possono sorgere tra socio e Federazione, tra socio e socio, tra Federazione e terzi, tra socio e terzi.

Il collegio in particolare decide sulle violazioni dello statuto e delle delibere adottate dall'assemblea dei soci, dal consiglio direttivo, dal collegio dei sindaci revisori.

Il collegio dei probiviri decide, nella irrogazione delle sanzioni disciplinari, secondo la gravità e l'eventuale recidiva dei fatti.

I probiviri hanno il compito di dirimere questioni di interpretazione dello statuto sociale ed il loro giudizio deve essere accettato da tutti i soci.

Le decisioni del collegio dei probiviri, sentite le parti interessate ed eventuali testimoni, esaminate eventuali memorie difensive, devono essere assunte entro sessanta giorni dalla ricezione delle denunce dei fatti, che in ogni caso non possono essere anonime.

Entro i trenta giorni successivi le delibere devono essere notificate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata.

A chiusura dei lavori tutta la documentazione deve essere trasmessa, a cura del collegio dei probiviri, al consiglio direttivo per gli atti dell'associazione e per gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

I probiviri hanno altresì il compito di verificare ed aggiornare periodicamente il codice etico e deontologico e, specificamente, i singoli titoli che lo compongono inerenti la responsabilità civile, la responsabilità penale, l'etica e la deontologia dei singoli soci nello svolgimento della loro attività professionale e come componenti della Federazione.

- **Art. 25** - Le sanzioni disciplinari da comminarsi sono:

- a) la censura, che consiste in un ammonimento scritto a non commettere più l'infrazione;

- b) la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi, per i soci che non ricoprono cariche sociali;
 - c) la sospensione dalla carica, qualora si tratti di componenti degli organi eletti, per un periodo non superiore ad un anno, fermo restando lo status di socio. La sospensione cautelativa viene conteggiata, a tutti gli effetti, nel periodo anzidetto;
 - d) la destituzione dalla carica, qualora si tratti di componenti degli organi eletti;
 - e) l'esclusione, che si applica nei casi di recidiva e nei casi di gravi atti di indisciplina e di gravi violazioni statutarie, nonché di sentenze penali definitive.
- Tutte le sanzioni erogate debbono essere ratificate dall'assemblea dei soci da convocarsi entro trenta giorni dalla sua erogazione.

CAPO V

IL COMITATO SCIENTIFICO

- **Art. 26** – Il Comitato Scientifico è nominato dal consiglio direttivo ed è composto da un numero illimitato di membri tutti facenti parte della Comunità Scientifica più accreditata a livello nazionale e/o internazionale.

Il Comitato ha la stessa durata delle restanti cariche sociali e viene rinnovato al rinnovo delle medesime. Per motivi istituzionali e di rappresentanza il presidente od il vicepresidente del consiglio direttivo è anche il presidente del comitato scientifico.

I compiti del Comitato scientifico sono esclusivamente:

- a) di fondamento culturale, di ricerca, di verifica e di validazione dell'attività scientifica svolta dal grafologo giudiziario e dai Tecnici Ausiliari a cui lo stesso può rivolgersi per lo svolgimento della propria attività professionale;
- b) di rappresentanza scientifica della Federazione nelle varie sedi istituzionali ad essa deputate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.

Il Comitato Scientifico ha libera ed indipendente facoltà di organizzazione per il raggiungimento dei propri scopi statuari.

- **Art. 27** - Sono membri del Comitato Scientifico coloro che attendono a studi nel campo dei documenti che abbiano comunque una valenza in ambito forense, (composizione, formazione, struttura, scrittura e procedure giuridiche per l'analisi), o che abbiano assunto in tal campo particolari benemerienze.

I componenti, scelti tra i cittadini italiani o stranieri, sono distinti in membri:

a) fondatori, b) ordinari, c) aderenti, d) onorari, e) corrispondenti.

- a) I membri fondatori sono coloro che hanno condiviso e sottoscritto la costituzione di questa federazione.

Essi hanno diritto di voto e nel direttivo rappresentano 1/3 dello stesso.

- b) I membri ordinari sono coloro che abbiano contribuito efficacemente agli studi grafologici forensi, siano residenti in Italia e siano accettati a seguito di regolare domanda al Comitato Scientifico.

I membri ordinari hanno diritto di voto per l'elezione del direttivo.

- c) I membri aderenti sono coloro che pur non avendo i requisiti minimi partecipano alle attività della associazione.

I membri aderenti non hanno diritto di voto.

- d) i membri onorari sono gli studiosi che abbiano dato particolare e determinante contributo alla ricerca grafologica che attiene a tutto l'ambito dei documenti forensi.

I membri onorari non hanno diritto di voto.

- e) i membri corrispondenti sono quegli studiosi che, uniti da vivi interessi culturali per le materie di studio della Federazione non risiedono in Italia ma abbiano i requisiti minimi previsti.

I membri corrispondenti non hanno diritto di voto.

Per l'adesione dei membri ordinari, aderenti, onorari e corrispondenti, è necessario presentare adeguato

curriculum di attività svolta con i minimi dei requisiti.

I requisiti minimi di ingresso, a valutazione del direttivo e ratifica dell'Assemblea sarà stabilito da apposito regolamento.

Il numero complessivo dei soci non può essere superiore a trecento e la loro nomina è deliberata dal Direttivo all'unanimità e ratificata dai soci con maggioranza assoluta, (50% + 1), dei votanti.

Apposito regolamento sancirà le modalità di votazione.

- **Art. 28** - Il Comitato Scientifico, che ha sede presso la sede legale della Federazione in Napoli alla piazza Giuseppe Garibaldi n.39, può istituire sezioni in qualunque centro ci siano interessi analoghi a quelli del Comitato Scientifico.

Le sezioni devono avere almeno 10 soci e possono essere formate su scala almeno regionale.

- **Art. 29** – Organi del Comitato Scientifico

Gli organi del Comitato Scientifico sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

- **Art. 30** - Assemblea del Comitato Scientifico

L'Assemblea, che è formata da tutti i soci, si raduna in seduta ordinaria una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta sia giudicato necessario dal Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei componenti del Comitato Scientifico.

Per la sua validità occorre che la convocazione sia disposta almeno quindici giorni prima della data fissata e che sia presente almeno la metà dei soci ordinari, restando tuttavia valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci fondatori, onorari, ordinari e corrispondenti presenti.

L'Assemblea potrà riunirsi nella sede della Federazione o in ogni altro luogo diverso, ove il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Per la convocazione dell'Assemblea del Comitato Scientifico valgono le stesse modalità di cui all'art. 13 dello Statuto della Federazione.

- **Art. 31** - Compiti dell'Assemblea del Comitato Scientifico

L'Assemblea:

- a) elegge il Vice Presidente e cinque, i quali costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico;
- b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché il piano di lavoro ed ogni altra proposta formulata dal Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico.

Il Presidente come i Vice Presidenti e i Consiglieri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

- **Art. 32** - Consiglio direttivo del Comitato Scientifico

Al Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico è deputata la sua l'ordinaria gestione.

È sua cura costante lo sviluppo dell'azione del Comitato e dei suoi fini di incremento culturale della categoria dei grafologi giudiziari.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico si riunisce in adunanza ordinaria per:

- a) esprimere parere sul proprio bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- b) curare la formulazione del piano di lavoro e di ogni altra proposta da sottoporre all'Assemblea del Comitato Scientifico;
- c) valutare il programma di lavoro elaborato dalle sezioni locali del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico si riunisce in adunanza straordinaria per ogni altra eventualità. Esso delibera a maggioranza di voti e le sue adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio, quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un segretario e un tesoriere e funge da Collegio dei probiviri del

Comitato Scientifico.

- **Art. 33** - Presidente del Comitato Scientifico

Il Presidente del Comitato Scientifico è il Presidente della Federazione.

Lo stesso:

- a) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea del Comitato Scientifico;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico;
- c) riferisce sulla gestione del Comitato;
- d) sottopone all'Assemblea del Comitato le nomine dei nuovi membri per la ratifica;
- e) promuove la ricerca, delibera sui protocolli ed il metodo di lavoro che i membri si impegnano ad attuare nell'espletamento dei propri incarichi professionali.

- **Art. 34** - Vice-presidente del Comitato Scientifico

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico e sostituisce, il Presidente, per sua delega e in quelle funzioni cui egli sia provvisoriamente impedito di attendere.

- **Art. 35** – Segretario del Comitato Scientifico

Il Segretario attua i deliberati del Consiglio Direttivo, strettamente collaborando con il Presidente.

Sono di sua competenza la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute e degli atti sociali.

- **Art. 36** - Tesoriere del Comitato Scientifico

Il tesoriere ha il compito di redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e di attendere alla gestione finanziaria del Comitato Scientifico di cui è direttamente responsabile.

- **Art. 37** - Bibliotecario

Il Presidente del Comitato Scientifico può incaricare un socio, anche non componente il Consiglio Direttivo, delle funzioni di bibliotecario.

Questi ha la cura e responsabilità della biblioteca e della emeroteca.

Se il bibliotecario non è membro del Consiglio Direttivo può essere chiamato a intervenire alle adunanze di questo con voto consultivo.

La biblioteca è provvisoriamente ubicata presso la sede della Federazione fino a quando non sarà verrà dislocata come fondo presso una Biblioteca che comunque sia inserita in una organizzazione bibliotecaria aderente all'Opac ISBN.

Essa raccoglierà i libri donati dai Soci ed in particolare gli e-book, le relazioni presso i Convegni, gli estratti ecc.

- **Art. 38** - I Soci del Comitato Scientifico

I soci ordinari e corrispondenti sono tenuti al versamento di una quota annuale, che è fissata dal Consiglio Direttivo, e che dà diritto a ricevere l'organo sociale, ove la Società decidesse una pubblicazione annuale. Ai soci compete inoltre lo sconto del trenta per cento sulle pubblicazioni della Società.

- **Art. 39** - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

- **Art. 40** - Sezioni

Per meglio soddisfare l'esigenza di una più efficace valorizzazione e di una più adeguata tutela dell'intero patrimonio culturale del settore, sono costituite nell'ambito del Comitato scientifico le seguenti Sezioni di ricerca e studio:

- a) Sezione manoscritti;

- b) Sezione grafologia;
- c) Sezione grafonomia;
- d) Sezione grafoscopia, (computer - macchine fotografiche - scanner - microscopi - spettrofotometri, olografi conoscopici, macchine varie Idr, infrarossi ecc.)
- e) Sezione per la carta e gli inchiostri;
- f) Sezione informatica, (ambito software);
- g) Sezione Metodo e protocolli di lavoro;
- h) Sezione scienze motorie e neuroscienze, (movimento);
- i) Sezione giuridico normativa e dei rapporti con la pubblica amministrazione ed uffici giudiziari.

- Art. 41 - Resoconto attività

Di tutto il lavoro si dovrà dare seguito a pubblicazioni, ove i contenuti siano tali da risultare di interesse generale per i soci e quanti operano nel settore.

- Art. 42 - Attività di studio

Il Comitato Scientifico può prendere iniziativa per la costituzione di fondazioni, di borse di studio e di premi annuali, intesi allo sviluppo di ricerche e studi.

A tal fine potrà organizzare Congressi, Convegni, Master, Seminari di studio.

- Art. 43 - Lasciti e donazioni

Il Comitato Scientifico può accettare donazioni e lasciti di qualsivoglia tipologia e natura giuridica.

Per la sua esistenza, provvede con i contributi ordinari e straordinari dei soci e di privati, ed ove possibile dello Stato, delle Regioni, delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli Enti economici.

- Art. 44 - Relazione al Ministero

Non oltre il mese di aprile di ogni anno il Presidente del Comitato Scientifico trasmette al Ministero di Grazia e Giustizia, in uno al Presidente della Federazione delle Associazioni dei Grafologi, una relazione sull'attività svolta dal Comitato Scientifico nell'ambito della Federazione per l'anno precedente.

- Art. 45 - Ulteriori regolamenti

Appositi regolamenti verranno redatti ed approvati per l'organizzazione della Società, per le votazioni, le deleghe ecc....

TITOLO V

MODALITA' ELETTORALI PER L'ATTRIBUZIONE DI CARICHE SOCIALI DELLA FEDERAZIONE

- Art. 46 - Il diritto all'elettorato attivo si acquisisce con lo status di socio effettivo, in maniera identica a quello passivo.

- Art. 47 - In fase di risultanze elettorali in caso di parità, prevale il più anziano per data di iscrizione alla Federazione ed in caso ancora di parità, a sorteggio.

- Art 48 - Le operazioni elettorali sono vigilate da una commissione elettorale di cinque membri effettivi e due supplenti, nominata all'inizio dei lavori dall'assemblea.

La commissione nomina nel suo seno il presidente, il segretario e tre scrutatori.

I componenti della commissione devono essere soci in regola.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) verificare e convalidare i poteri dei partecipanti all'assemblea;
- b) sovrintendere alle operazioni elettorali;
- c) redigere appositi verbali che saranno firmati da tutti i componenti la commissione elettorale e

consegnati al segretario dell'associazione, per il loro inserimento negli atti associativi.
Alle operazioni elettorali possono assistere tutti gli iscritti.

- **Art. 49** - Il presidente del consiglio direttivo rimetterà alla commissione elettorale un elenco completo degli iscritti aventi diritto al voto, debitamente firmato da tutti i membri del consiglio direttivo.

- **Art. 50** - In deroga all'articolo 13, gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei soci per le operazioni di voto riguardanti l'attribuzione delle cariche sociali, fermo restando le modalità in esso indicate, devono essere inviati almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Entro i trenta giorni successivi all'elezione, il presidente del consiglio direttivo uscente convoca gli eletti per l'attribuzione delle cariche sociali.

L'insediamento degli organi elettivi avviene anche in pendenza di ricorsi e salvo l'esito degli stessi.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI, QUOTE SOCIALI

- **Art 51** - Il patrimonio sociale è formato dalle quote degli iscritti, dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione per qualsiasi titolo o causa ed ovunque ubicati.

L'inventario dei beni patrimoniali è tenuto dal Tesoriere sempre aggiornato ed è presentato all'assemblea unitamente al bilancio consuntivo.

- **Art. 52** - Le entrate della Federazione sono costituite:

- 1) dall'ammontare delle quote sociali;
- 2) dagli interessi attivi o dalle altre rendite patrimoniali;
- 3) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

La Federazione può istituire conti correnti postali e/o bancari per la gestione dei fondi di pertinenza, con firma congiunta o disgiunta del presidente e del tesoriere.

- **Art. 53** - Il tesoriere della Federazione provvede ad incassare le quote sociali entro il 30 giugno di ogni anno.

Il mancato rispetto dei termini di versamento determina, in deroga all'articolo 25, senza alcun provvedimento specifico, la sospensione sine die dello status socii, peraltro automaticamente ripristinato all'atto della regolarizzazione.

Tuttavia, la morosità per oltre due anni comporta l'esclusione automatica dalla federazione.

Il consiglio direttivo può deliberare l'emissione di una tessera personale, il cui costo rientrerà nella quota sociale.

La quota di iscrizione annuale per ciascun socio viene provvisoriamente determinata in euro

_____ (€ / 00).

Tale ammontare potrà essere confermato e/o modificato annualmente dal Consiglio Direttivo su suggerimento del Tesoriere ed in funzione dell'ammontare di ogni bilancio consuntivo e preventivo.

- **Art. 54** - Qualunque carica ricoperta nella Federazione è gratuita.

Tuttavia, il consiglio direttivo della Federazione può riconoscere soltanto un rimborso minimo non superiore al 1/5 delle spese debitamente documentate e sempre ché congruo, esclusivamente ai soci regolarmente autorizzati dal consiglio direttivo a sostenerle.

Per linee di spesa particolarmente consistenti il consiglio dovrà acquisire il parere vincolante preventivo dell'assemblea dei soci.

TITOLO VII

LIBRI SOCIALI

- **Art. 55** - Tutti i libri sociali della Federazione sono tenuti in conformità delle leggi vigenti in materia presso la sede legale della Federazione.

TITOLO VIII

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E FINALI

- **Art. 56** - In fase di prima applicazione del presente statuto, in parziale deroga allo stesso, i membri del consiglio direttivo, del collegio dei sindaci revisori, del collegio dei probiviri e del comitato scientifico, saranno direttamente designati dai componenti in sede di sua costituzione.

Essi resteranno in carica per un triennio.

- **Art. 57** - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Napoli, maggio 2009

- 1) A.GRA.GI. Associazione Grafologi Giudiziari con sede in Napoli alla piazza Giuseppe Garibaldi n.39, C.F.94205410635 in persona del presidente pro tempore avv. prof. Gennaro Mazza

FIRMATO

- 2) A.G.L. Associazione dei Grafologi Libero Professionisti con sede in Prato alla via della Chiesa di Grignano n.28/b C.F: 01784700971 in persona del presidente pro tempore dr. Angelo Vigliotti

FIRMATO

- 3) C.I.G.ME. Centro Internazionale di Grafologia Medica con sede in Roma alla via dei Sulpici n.73 in persona del presidente pro tempore dott.Vincenzo Tarantino,

FIRMATO

- 4) I.G.F. Istituto di Grafologia Forense con sede in Mesagne (BR) alla via Antonio Gramsci n.13 in persona del presidente pro tempore dott. Giuseppe Giordano

FIRMATO

- 5) I.S.G., Istituto Superiore di Grafologia con sede in Roma alla via Gaspare Pacchiarotti n. 104 - 106 C.F. 96158640589 in persona del presidente pro tempore prof. Alberto Bravo

FIRMATO